



COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA
Città Metropolitana di Bologna

**REGOLAMENTO PER L'USO DEL GONFALONE, DELLO
STEMMA COMUNALE, DELLA FASCIA TRICOLORE E DELLA
BANDIERA DELLA REPUBBLICA ITALIANA.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 23 del 29 marzo 2017

Indice

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Stemma e gonfalone

Art. 3 - Custodia del Gonfalone

Titolo II - LO STEMMA COMUNALE

Art. 4 - Lo stemma comunale

Art. 5 - Uso dello stemma da parte di terzi

Titolo III - IL GONFALONE COMUNALE

Art. 6 - Uso del gonfalone

Art. 7 - Altre cerimonie

Titolo IV - LA FASCIA TRICOLORE

Art. 8 - Fascia tricolore

Titolo V - BANDIERA DELLA REPUBBLICA

Art. 9 - Uso della Bandiera della Repubblica

Art. 10 - Esposizione della bandiera in pubblica sala

Art. 11 - Esposizione bandiera a lutto

Art. 12 - Disposizioni particolari

REGOLAMENTO PER L'USO DEL GONFALONE, DELLO STEMMA COMUNALE, DELLA FASCIA TRICOLORE E DELLA BANDIERA DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso del gonfalone comunale in occasione di pubbliche cerimonie, manifestazioni o altri avvenimenti che, assumendo un significato di adesione e solidarietà dell'intera comunità, richiedono la partecipazione dell'Amministrazione comunale.

Art. 2 - Stemma e gonfalone

1. Il gonfalone, quale emblema del Comune di Ozzano dell'Emilia, riproduce la descrizione araldica dello Stemma comunale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 34 del 27.10.1880: *“di rosso, alla torre d'argento, munita di tre merli alla guelfa, fondata sopra una campagna di verde, attraversata, dal portone della torre alla punta dello scudo, da una strada in banda d'argento”*

Art. 3 - Custodia del Gonfalone

1. Il gonfalone viene ordinariamente custodito nella Sala del Consiglio comunale presso il Municipio.

TITOLO II LO STEMMA COMUNALE

Art. 4 - Lo stemma comunale

1. Lo stemma comunale può essere utilizzato solo dal Comune di Ozzano dell'Emilia;
2. Lo stemma comunale deve essere riprodotto:
 - a) nella carta intestata del Comune per corrispondenza;
 - b) nei manifesti pubblici e nelle ordinanze (escluse quelle predisposte per ordini o obblighi imposti da leggi o regolamenti od ordinanze statali, regionali o provinciali);
 - c) sugli automezzi comunali per qualunque servizio utilizzate (salvo che non sia espressamente vietato da disposizioni legislative o regolamentari riservati alla competenza dello Stato o delle Regioni);
3. La riproduzione dello stemma civico, al di fuori dei casi di cui sopra è facoltativo.

Art. 5 – Uso dello stemma da parte di terzi

1. Nessuna associazione, organismo, ente, pubblico o privato, raggruppamento, ditta, impresa, agenzia, né alcun cittadino può, per ragioni pubbliche o private, in qualunque modo fare uso dello stemma civico o riprodurlo a qualunque titolo.
2. I soggetti di cui al comma precedente possono fare uso una tantum dello stemma comunale, solo previa espressa richiesta all'amministrazione comunale e specifica autorizzazione da parte della medesima.
3. Nessuna autorizzazione a riprodurre o utilizzare lo stemma comunale può essere rilasciata qualora ciò:
 - non risponda all'opportunità di identificare o reclamizzare attività o manifestazioni o prodotti che comportano lustro o prestigio per la comunità locale;
 - non risponda all'esigenza di evidenziare un rapporto di promozione o patrocinio o collaborazione tra attività istituzionale del Comune ed il soggetto richiedente.
4. Al di fuori dei casi di cui sopra il Comune pone in essere ogni mezzo idoneo a impedire l'uso abusivo, immorale o indegno dello stemma civico.

5. Qualora il patrocinio o lo stemma del Comune di Ozzano dell'Emilia venissero utilizzati indebitamente, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti. Ogni caso di uso indebito verrà sanzionato con un'ammenda da euro 25,00 a 250,00.

TITOLO III IL GONFALONE COMUNALE

Art. 6 - Uso del gonfalone

1. La presenza del gonfalone è prevista nelle cerimonie civili, patriottiche e religiose, ed accompagna il Sindaco o l'Assessore delegato che, in tali occasioni, indosserà la fascia tricolore.

2. Fuori dalla sede comunale e sul territorio del Comune, il Gonfalone può essere utilizzato solo in occasione di avvenimenti di solennità civili e religiose particolarmente sentite dalla comunità locale.

3. Il Gonfalone non può essere utilizzato fuori dalla sede comunale se non previa decisione in tale senso del Sindaco (o di chi ne fa le veci).

4. Non è necessario alcun provvedimento del Sindaco perché l'Amministrazione Comunale presenzi con il Gonfalone alle seguenti cerimonie religiose e ricorrenze:

- 25 aprile
- 2 giugno
- 4 novembre
- Casi di lutto cittadino o regionale o nazionale
- Cerimonie di gemellaggio
- Cerimonie ufficiali di altri Enti cui l'Amministrazione Comunale sia ufficialmente invitata a presenziare (ad esempio cerimonia del 2 agosto)
- partecipazione a cerimonie funebri di Amministratori o ex amministratori del Comune (se richiesta dai familiari).

In queste occasioni in Gonfalone è portato dal personale della Polizia Municipale.

5. In occasione dei cortei per commemorazioni o altre circostanze civili o patriottiche di particolare rilievo, il Gonfalone trova posto in testa al corteo stesso, riservando il posto d'onore alla bandiera nazionale ed a quelle decorate al valore civico o militare.

Art. 7 – Altre cerimonie

1. Per altre manifestazioni o avvenimenti (al di fuori di quelle di cui all'art. 6 – comma 4°) la presenza del gonfalone è autorizzata di volta in volta dal Sindaco, tenuto conto dei fini pubblici e degli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario.

2. Nel caso la presenza del gonfalone venga richiesta da terzi attraverso la presentazione di una istanza al Sindaco, devono essere presenti i seguenti requisiti:

- generalità complete del richiedente;
- il tipo di iniziativa o di manifestazione;
- la durata dell'iniziativa o della manifestazione con l'indicazione della data e dell'ora di inizio e termine.

3. La domanda deve essere inoltrata almeno 7 giorni prima della data di richiesta della presenza del gonfalone.

4. Il gonfalone, in questi casi, sarà portato da un cittadino designato dal Sindaco, allo scopo qualificato come "gonfaloniere" decorosamente vestito.

TITOLO IV LA FASCIA TRICOLERE

Art. 8 - Fascia tricolore

1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra (art. 50, comma 12 del D. Lvo 18.08.2000 nr. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali").

2. L'uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco il quale può farsi rappresentare con l'uso del distintivo.

TITOLO V BANDIERA DELLA REPUBBLICA

Art. 9 - Uso della Bandiera della Repubblica

1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici ha luogo nei casi previsti dalla legge e, previa espressa disposizione od autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, in occasione di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennità nazionale o locale ed è regolato dal D.P.R.121/2000.

2. La bandiera viene altresì esposta:

- a) all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni;
- b) all'esterno delle sedi del Consiglio Comunale, in occasione della riunione dello stesso;
- c) all'esterno degli edifici scolastici.

Art. 10 - Esposizione della bandiera in pubblica sala

1. Quando la bandiera è esposta su di un'asta, in una pubblica sala, essa deve occupare il posto d'onore alla destra del tavolo della Presidenza.

2. La bandiera non può essere usata per alcun tipo di drappo o festone. Per drappeggiare palchi, o comunque per decorare, possono utilizzarsi nastri verdi, bianchi e rossi, i quali dovranno essere collocati l'uno a fianco all'altro a partire dal verde.

3. Nessuna bandiera, vessillo, gonfalone o gagliardetto può comunque essere posto al di sopra della bandiera italiana.

4. Qualora vengano esposte le bandiere di due o più Stati, esse vanno poste su pennoni distinti e di uguale altezza. Le bandiere devono avere la stessa dimensione e devono essere issate alla stesso livello. La successione delle bandiere viene stabilita secondo quanto previsto dalle normative proprie dei singoli organismi internazionali e, in mancanza di queste, per ordine alfabetico secondo la prima lettera del nome dello Stato in lingua italiana.

Art. 11 - Esposizione bandiera a lutto

1. Le bandiere esposte all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto devono essere tenute a mezz'asta. Possono adattarsi all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero. Dette strisce sono obbligatorie per le bandiere che vengono portate nelle pubbliche cerimonie funebri.

Art. 12 - Disposizioni particolari

1. La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d'uso, né su di essa, né sul pennone che la reca, possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo.